

## Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006

---

(del 20 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);

**decreta:**

**Rate e scadenze  
dell'imposta or-  
dinaria**  
(art. 240 LT)

**Art. 1** <sup>1</sup>La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2006 ha luogo in quattro rate. Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup>Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup>I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I	rata di acconto	il 1° maggio 2006
per la II	rata di acconto	il 1° luglio 2006
per la III	rata di acconto	il 1° settembre 2006
rata a conguaglio		a partire dal 2007, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

**Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire**  
(art. 241 LT)

**Art. 2** <sup>1</sup>Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 3% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup>Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza**  
(art. 242 LT)  
**e sulla restituzione d'imposta**  
(art. 247 LT)

**Art. 3** <sup>1</sup>Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 2% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup>Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

**Interesse remunerativo sugli accrediti dell'imposta preventiva**

**Art. 4** <sup>1</sup>L'imposta preventiva sulle scadenze 2005 è accreditata nel conteggio d'imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta, ma al più presto il 31 maggio 2006.

<sup>2</sup>Nell'anno 2006 gli accrediti dell'imposta preventiva sono remunerati al tasso di interesse dell'articolo 2 capoverso 1.

**Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente.

<sup>2</sup>Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Interessi di ritardo**  
(art. 243 LT)

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

**Trattenuta dell'imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

**Importi minimi: rinuncia alla riscossione**  
(art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.- non sono conteggiati.

**Validità temporale dei tassi di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2006.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2006. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Entrata  
in vigore**

**Art. 10** Questo decreto è pubblicato unitamente al suo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Entra in vigore il 1° gennaio 2006 e si applica nell'anno civile 2006 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)
Anno civile*		
2006	3	2
2005	3	3
2004	3	3
2003	3	3
2002	4	1,5
2001	4,5	2
2000	4	1,5
1999	4	1,5
1998	5	2
1997	5	2
1996	5	2,5
1995	5	3,5

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base al tasso valido per ogni anno civile. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.

Bellinzona, 20 dicembre 2005

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Decreto esecutivo  
concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo  
fiscale 2006**

(del 20 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

**decreta:**

**Imposizione  
globale secondo  
il dispendio**  
(art. 13 LT)

**Art. 1** Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 160 000.– annui.

**Deduzione delle  
spese professionali  
per attività  
lucrativa dipen-  
dente**  
(art. 25 LT)  
**a) Principio**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

<sup>3</sup>Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

**b) Spese di trasporto**

**Art. 3** <sup>1</sup>Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l'anno;
- c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

<sup>2</sup>Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili.

<sup>3</sup>La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 14.– al giorno o fr. 3000.– l'anno).

**c) Spese supplementari per doppia economia domestica**

**Art. 4** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

<sup>2</sup>La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 14.– il giorno o fr. 3'000.– l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.–, vale a dire fr. 28.– il giorno o fr. 6'000.– l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

<sup>3</sup>Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.– il giorno o fr. 1'500.– l'anno, rispettivamente fr. 21.– il giorno o fr. 4'500.– l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

**d) Spese supplementari di alloggio**

**Art. 5** <sup>1</sup>Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

<sup>2</sup>È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

**e) Lavoro a turni o notturno**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 14.– oppure fr. 3000.– l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 4.

<sup>2</sup>Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

<sup>3</sup>Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

**f) Altre spese professionali**

**Art. 7** <sup>1</sup>Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

<sup>2</sup>La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'400.- l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

<sup>3</sup>La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

**g) Spese di perfezionamento e riqualifica professionale**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

<sup>2</sup>Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7.

**h) Attività accessoria**

**Art. 9** <sup>1</sup>Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.- l'anno.

<sup>2</sup>Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

**Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)**

**Art. 10** <sup>1</sup>Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1'100.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1'800.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4'400.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6'100.- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 12'800.- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

<sup>2</sup>In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

<sup>3</sup>Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000.- l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

**Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte**

(artt. 106 e 107 LT)

**Art. 11** <sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

<sup>2</sup>Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

1. Contributi AVS / AI / IPG	5.05%	del salario lordo
2. Contributi AD	1.0%	del salario lordo fino a fr. 106'800.– al massimo fr. 1'068.–
3. Contributi AINP	1.4%	del salario lordo, al massimo fr. 1'495.20
4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro)	5.5%	del salario lordo
5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio	a) dimoranti	
	4%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4'900.–)
	6%	del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9'800.–)
	6.5%	del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 9'800.–)
	7.0%	del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 9'800.–)
	b) frontalieri	
	1.5%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4'900.–)
6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione)	fr. 4'000.–	per dimoranti con un solo reddito
	fr. 7'200.–	per dimoranti coniugati con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito	fr. 5'500.–	per frontalieri con un solo reddito
	fr. 9'700.–	per frontalieri coniugati con doppio reddito
8. Deduzione per figli	fr. 10'500.–	per figlio

<sup>3</sup>Il moltiplicatore medio comunale è dell'82%.

**Tassazione ordinaria sostitutiva**  
(art. 113 LT)

**Art. 12** La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.–.

**Abrogazioni**

**Art. 13** È abrogato il decreto esecutivo del 14 dicembre 2004 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2005 che rimane tuttavia applicabile alle tassazioni riferite a quel periodo fiscale.

**Entrata in vigore**

**Art. 14** Questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Bellinzona, 20 dicembre 2005

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**